

Risponde:

Rino La Mendola

Presidente Dipartimento Lavori Pubblici del CNAPPC
Vicepresidente del Consiglio Nazionale Architetti PPC

- 1. Per estendere la possibilità di utilizzare il concorso di progettazione, ritiene corretto modificare le norme relative alla necessità di bandire un concorso di progettazione aggiungendo il caso in cui l'Ente appaltante abbia la necessità di valutare più soluzioni tecnico-progettuali?**

A prescindere del caso ovvio per il quale la committenza esprima la necessità di valutare più soluzioni, credo che il concorso debba essere adottato in ogni caso quando la prestazione riguarda la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale e storico-artistico. Ritengo che affidare incarichi di questo tipo, facendo ricorso a parametri di selezione quantitativi, come il ribasso dell'onorario o la valutazione del fatturato del concorrente, sia mortificante, oltre che per la dignità dello stesso professionista, anche per la qualità delle prestazioni professionali e, quindi, delle nostre opere pubbliche. Tale forma di selezione dovrebbe essere comunque affrancata dalle lungaggini burocratiche che ne determinano, in atto, un uso estremamente ridotto e dovrebbe essere resa più trasparente, introducendo il pubblico sorteggio per l'individuazione dei membri delle giurie, in seno ad appositi elenchi di esperti, in possesso di capacità analitica e critica dell'architettura (redatti, previa pubblicazione, presso la pubblica amministrazione e presso gli Ordini professionali). Sono tuttavia consapevole che, in relazione all'oggetto dei lavori, non sempre il concorso è lo strumento più adatto, per cui è indispensabile puntare anche a procedure di affidamento alternative, veloci, ma che al tempo stesso siano in grado di garantire qualità, trasparenza, rotazione, non discriminazione ed incentivi per i giovani.

- 2. Quali modifiche introdurrebbe per velocizzare i concorsi di progettazione?**

Punterei su un elenco molto più snello di elaborati e su procedure di partecipazione telematica. Ciò consentirebbe di ridurre costi e tempi, pur non compromettendo la rappresentazione dell'idea progettuale da valutare.

- 3. Ritiene che per l'affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura la direttiva 2004/18/CE prescriva come unico criterio quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa o la scelta di utilizzare tale unico criterio sia stata autonoma del legislatore italiano?**

E' stato il legislatore italiano a varare un regolamento (DPR 207/2010) che punta unicamente sull'offerta economicamente vantaggiosa, anche se vi è una corrente di pensiero che avanza qualche dubbio di "interferenza normativa" con l'art.81.comma 1 del codice.

- 4. Per gli affidamenti sotto la soglia comunitaria, ritiene che nel caso si possibile utilizzare nuovamente il criterio del prezzo più basso, sia possibile l'esclusione automatica delle offerte anomale trovando, anche, un meccanismo che riesca a limitare i ribassi ?**

In tale ipotesi, credo che lo scarto automatico dell'offerta anomala sia assolutamente indispensabile per ridurre i ribassi degli onorari, magari con il taglio della sola ala superiore, sul modello dell'art.24 del testo coordinato della L.109 con la Legge della Regione Sicilia n° 7/2002 (soluzione migliore per contenere i ribassi, rispetto a quella di cui all'art. 86 comma 1 del codice) .

In tal caso, al fine di evitare il conflitto con gli orientamenti della Corte di Giustizia Europea, le selezioni dovrebbero essere aperte ad un numero di partecipanti non inferiore a dieci.

Sono del tutto contrario, invece, allo scarto delle offerte con procedura di verifica dell'anomalia da parte del RUP (artt.86 e 87 del codice) . Tale dispositivo carica il RUP di notevoli responsabilità, non garantisce certamente adeguata trasparenza e produce contenziosi che spesso finiscono per bloccare l'impiego dei flussi finanziari europei.

- 5. Ritiene trasparente l'attuale sistema di aggiudicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa?**

La trasparenza in questo tipo di gare, in cui vi è un certo margine di discrezionalità, può essere garantita sufficientemente soltanto impedendo che l'ente appaltante possa procedere alla nomina diretta dei componenti della commissione giudicante, che potrebbe, ad esempio, essere composta da un professionista di chiara fama, da due rappresentanti dell'amministrazione appaltante e da due rappresentanti degli Ordini professionali. I rappresentanti dell'Ente appaltante e degli Ordini dovrebbero essere però selezionati, in seno ad un apposito elenco di esperti, attraverso un sorteggio pubblico. Infine, per la trasparenza, dovrebbe essere stabilita una griglia per la valutazione dell'adeguatezza dell'offerta (a) e delle caratteristiche metodologiche (b), altrimenti fioriranno i ricorsi e sarà fortemente rallentato il processo degli affidamenti e, quindi, della realizzazione delle opere pubbliche.

Il Consiglio Nazionale, che si è appena insediato, inviterà presto tutti gli attori del settore dei Lavori Pubblici attorno ad un unico tavolo per trovare concretamente una soluzione alle tante problematiche che affliggono il mercato del lavoro, con particolare attenzione ai giovani ed a tutti coloro che non hanno avuto la possibilità di strutturare un proprio curriculum ed un proprio fatturato, rimanendo, di fatto, fuori dal mercato del lavoro. Mercato fortemente condizionato dalle nuove regole, progressivamente introdotte da una normativa nazionale che insegue affannosamente le direttive europee, che sono state spesso mal recepite.